

**SCHEMA CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI LEONESSA (RI) – BORBONA – MICIGLIANO – POSTA**  
**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI**  
**SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2018 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di LEONESSA (ab. \_\_\_\_\_ ex cl. IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Paolo Trancassini, il Comune di BORBONA (ab. \_\_\_\_\_ ex cl. IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Maria Antonietta Di Gaspare, il Comune di MICIGLIANO (ab. \_\_\_\_\_ ex cl. IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Ing. Emiliano Salvati ed il Comune di POSTA (ab. \_\_\_\_\_ ex cl. IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Serenella Clarice

**PREMESSO**

che l'Amministrazione Comunale di Leonessa con deliberazione di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Borbona con deliberazione di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Micigliano con deliberazione di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Posta con deliberazione di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, hanno disposto lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti, e la gestione del rapporto di servizio con il Segretario Comunale;  
si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO E FINE**

1.I Comuni di Leonessa (cl. IV) Borbona (cl. IV) Micigliano (cl. IV) e Posta (cl. IV) - tutti in Provincia di Rieti - stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

1.II Comune di Leonessa assume la veste di Comune Capo Convenzione.

### ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale, previa comunicazione al Sindaco del Comune convenzionato.

### ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni convenzionati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera presso i quattro enti.

2. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario di ciascun Comune, qualora individuato.

### ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

### ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, della quota di spese a carico degli altri Comuni.

2. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

COMUNE di LEONESSA 12 ORE

COMUNE di BORBONA 12 ORE

COMUNE di MICIGLIANO 6 ORE

COMUNE di POSTA 6 ORE

3. Dalla ripartizione di cui al precedente comma è escluso il rimborso delle eventuali spese di viaggio spettanti al segretario comunale ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 465/97 e dell'art. 45, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001, i cui oneri, per gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata, sono a carico del Comune richiedente lo spostamento, che provvederà direttamente al rimborso. Le parti si impegnano ad organizzare le proprie attività istituzionali che richiedono l'assistenza del segretario comunale in modo da limitare gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata.

4. L'esclusione di cui al comma 3 vale anche per eventuali altri oneri che per legge o per contratto sono a carico del singolo Comune; in particolare, ciascun comune provvederà direttamente ad erogare al segretario comunale, ove spettante, la quota del provento annuale dei diritti di segreteria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, come convertito dalla legge n. 114/2014. Al fine di calcolare e controllare il rispetto del limite massimo previsto dalla legge, i Comuni di Posta, Borbona e Micigliano comunicano tempestivamente al comune capo convenzione l'importo dei pagamenti direttamente effettuati al Segretario comunale.

5. Le parti stabiliscono nel 10% del monte salari l'importo massimo della retribuzione di risultato da corrispondere al segretario comunale nel rispetto dell'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001. Tale limite viene ripartito tra i comuni secondo le percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. L'attribuzione dell'indennità di risultato viene effettuata da ciascun comune sulla base degli obiettivi assegnati e in applicazione del sistema di valutazione adottato.

#### ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci, i quali opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di TRE ANNI decorrenti dalla presa di servizio del titolare.

2. La durata si intenderà prorogata alla scadenza per un uguale periodo qualora non intervenga, da parte di uno dei Comuni convenzionati, formale disdetta entro trenta giorni antecedenti alla scadenza.

3. Essa, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali;

b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di cui alla superiore lettera a) lo scioglimento si perfeziona all'atto della esecutività della seconda delle deliberazioni consiliari, certificato dal segretario comunale; nel caso di cui alla lettera b), i termini di preavviso decorrono dalla ricezione da parte del comune della comunicazione a firma del sindaco degli estremi della deliberazione consiliare con cui è stato esercitato il diritto di recesso.

4. Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo di Roma – Sezione Regionale del Lazio, nonchè al Segretario convenzionato che continuerà a svolgere le funzioni di Segretario nel Comune di provenienza.

#### ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1.La presente convenzione appartiene alla classe IV (popolazione fino a 3.000). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Lazio in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

#### ART. 10- REGISTRAZIONE

1.La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### ART. 11- NORME FINALI

1.Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL 16 maggio 2001, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2.La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Lazio per i consequenziali provvedimenti.

Letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, ai sensi di quanto dispone il comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90, aggiunto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

IL SINDACO del Comune di Leonessa

IL SINDACO del Comune di Borbona

IL SINDACO del Comune di Micigliano

IL SINDACO del Comune di Posta